

Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

Oggetto: capacità assunzionali nella Polizia Locale anno 2019.

Cari/e compagni/e,

facendo seguito alle precedenti note in merito alla normativa introdotta dal “decreto sicurezza” che si riverbera, ampliandole, sulle attività della Polizia Locale abbiamo ritenuto utile provare a delineare un quadro riepilogativo anche sulle capacità assunzionali che derivano dall’attuale assetto legislativo.

La legge 1° dicembre 2018 n. 132 di conversione del DL 113/2018 (decreto sicurezza) ha introdotto alcune novità nel sistema delle capacità assunzionali dei comuni in materia di sicurezza urbana e, quindi, di personale della Polizia Locale.

La norma affronta due specifiche fattispecie: le assunzioni a tempo indeterminato (articolo 35-bis) e quelle a tempo determinato (art. 35-quater).

Per le assunzioni a tempo indeterminato la norma prevede: “ *1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n.208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale*”.

Viene previsto un regime speciale per le assunzioni della polizia locale nel 2019 in base al quale i comuni (la norma fa chiaro riferimento solo ai comuni) potranno assumere personale nel limite della spesa sostenuta nell’anno 2016.

Per evitare la duplicazione di capacità assunzionale viene anche chiarito che le cessazioni di personale di polizia municipale dell’anno 2018 “non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”.

Inoltre, il requisito per avvalersi della deroga è che i comuni abbiano rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica nel triennio 2016-2018.

Tale contesto normativo modifica, innovandolo, il precedente assetto di favore per le assunzioni della polizia locale già in vigore per gli anni 2017 e 2018 introdotto dall’art. 7, comma 2-bis, del DL 14/2017 convertito con modificazioni in legge 48/2017.

Infatti, con la tabella seguente si evidenziano le novità intervenute:

Fonte normativa	Destinatari	Vincoli	Assunzioni possibili	Obblighi da rispettare
Art. 7, c. 2-bis, D.L. 14/2017	Comuni	Rispetto obiettivi pareggio di bilancio nell'anno precedente	80% della spesa dei cessati 2016 della polizia locale per le assunzioni 2017 100% della spesa dei cessati 2017 della polizia locale per le assunzioni 2018	Obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006
Art. 35-bis, D.L. 113/2018	Comuni	Rispetto obiettivi dei vincoli di finanza pubblica triennio 2016-2018	Nel 2019 entro il limite della spesa sostenuta per la polizia municipale nell'anno 2016	Conseguimento degli equilibri di bilancio Legge 243/2012 e Legge 232/2016

Quindi, mentre per gli enti locali dal 2019 la facoltà di assumere è fissata al 100% della spesa delle cessazioni dell'anno 2018, solo per la Polizia Municipale la capacità assunzionale 2019 è stabilita al 100% della spesa delle cessazioni al 2016 (spesa sostenuta per detto personale al 2016).

Inoltre, la norma in esame fa espresso richiamo al solo rispetto dei vincoli di finanza pubblica del triennio 2016-2018 stabiliti dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012 n. 243 e dall'art. 1, comma 446 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e non alla condizione dei vincoli di spesa di personale stabiliti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006 e previsti dall'art. 7 del DL 17/2017 favorendo la interpretazione che per le assunzioni di operatori di Polizia Municipale si potrebbe "sfondare" il tetto di spesa di personale".

Ovviamente, tutte le eventuali casistiche "al limite" che potrebbero interessare i comuni come ad esempio una spesa polizia municipale 2016 inferiore al solito per vacanze pregresse ma mai coperte, ecc. andrebbero affrontate nel contesto complessivo delle capacità di spesa al 100% delle cessazioni dell'ente dell'anno 2018 già stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014.

Infine, giova chiarire che la norma si riferisce ai soli comuni, escludendo la polizia provinciale, mentre per le unioni di comuni sembrerebbe del tutto coerente che la deroga in capo ai comuni stessi dovrebbe ricadere anche sulla unione di cui essi fanno parte in analogia ha quanto chiarito dalla sezione della Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 312/2018/PAR del 20 novembre 2018.

Per quanto attiene le assunzioni a tempo determinato l'art. 35-*quater* prevede: " 1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".

Per la copertura dei relativi oneri, ad integrazione di quanto già previsto dal citato articolo 35-quater, con la legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145 articolo 1, comma 920, le risorse sono state incrementate di 25 milioni di euro per il 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Conseguentemente, i comuni possono presentare presso il Ministero degli Interni richiesta di finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana e, tali risorse, possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia Locale' anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010. In questo caso la norma ha previsto, per la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché dei criteri di ripartizione, la emanazione di un apposito decreto del M.I., da adottare di concerto con il MEF e sentita la Conferenza Stato -città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge 132/2018.

Quindi, si rinvia a tale provvedimento attuativo per verificare la reale possibilità di utilizzare tali somme per le assunzioni di operatori di P.L. a tempo determinato. In conclusione, si confida che l'utilizzo da parte degli enti di tale impianto normativo possa conseguire effettivamente il rafforzamento degli organici della Polizia Locale per far fronte sia alle carenze di personale e sia agli ulteriori compiti e funzioni che si sono aggiunti a fronte della continua legislazione che coinvolge sempre più diffusamente la Polizia Locale nelle attività di sicurezza urbana.

In merito a tale materia vi partecipiamo la necessità di attivare iniziative di negoziazione con gli enti sia per la definizione del fabbisogni sia sui progetti di sicurezza urbana sui quali gli enti intendano proporre richiesta di finanziamento al ministero degli interni.

Fraterni saluti.

Per il Comparto Funzioni Locali
Antonio Santomassimo